

(N. 1159)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 giugno 1950 (V. Stampato N. 1368)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 LUGLIO 1950

Approvazione della Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 255 di rep., stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società Esercizio Terme Demaniali di Roncegno.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvata la Convenzione in data 29 dicembre 1949, n. 225, di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società a responsabilità limitata « Esercizio Terme Demaniali di Roncegno », mediante la quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1950 la precedente convenzione stipulata fra le stesse parti l'11 marzo 1938 ed approvata con legge 5 gennaio 1939, n. 17.

### Art. 2.

La Convenzione 29 dicembre 1949, di cui al precedente articolo, sarà registrata ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, a tassa fissa e con esenzione dai diritti di segreteria.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

N. 255 di rep.

MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 29 del mese di dicembre, in una sala del Ministero delle finanze, innanzi a me dottor Rosario Terrana fu Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualità di Capo divisione presso il Ministero delle finanze, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del Demanio a norma degli articoli 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e 95 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si sono personalmente costituiti:

il signor avvocato Dante Crudele fu Alfonso, nella sua qualità di Direttore generale del Demanio in rappresentanza dell'Amministrazione demaniale;

il signor ragioniere Alfonso Froner, di Giovanni, nella qualità di amministratore della Società e responsabilità limitata « Esercizio Terme Demaniali di Roncegno » giusta delibera dell'Assemblea della Società stessa, in data 24 dicembre 1949, che in copia conforme si allega sotto la lettera A.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

## PREMESSO

che con convenzione in data 11 marzo 1938 — approvata con legge 5 gennaio 1939, n. 17 — lo Stato affidò l'esercizio dell'Azienda demaniale di Roncegno all'allora Società anonima « Esercizio Terme Demaniali di Roncegno » fino al 31 dicembre 1949;

che con legge 26 febbraio 1948, n. 5 — la quale ha approvato lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige — è stato disposto il passaggio a quella Regione dei beni immobili patrimoniali di proprietà demaniale situati nella regione stessa, e, quindi, anche dell'Azienda di Roncegno;

che in attesa che siano emanate le norme regolamentari — di cui all'articolo 95 della citata legge del 1948 — occorre provvedere alla proroga della predetta convenzione 11 marzo 1938, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell'Azienda;

che tale proroga viene accordata per un anno, fino cioè al 31 dicembre 1950;

che il Demanio dello Stato e la Società a responsabilità limitata « Esercizio Terme Demaniali di Roncegno » intendono consacrare nel presente atto quanto sopra esposto e concordato.

## Art. 1.

Il termine di durata della concessione dell'esercizio del compendio termale di Roncegno — stabilito al 31 dicembre 1949 dalla convenzione 11 marzo 1938, approvata con legge 5 gennaio 1939, n. 17 — è prorogato fino al 31 dicembre 1950.

## Art. 2.

Restano immutate le condizioni di esercizio previste dalla convenzione di cui all'articolo precedente.

## Art. 3.

La presente Convenzione, mentre impegna sin da ora la concessionaria, sarà esecutiva per il Demanio dello Stato solo dopo l'avvenuta approvazione nei modi di rito.

## Art. 4.

Il presente atto sarà registrato — ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 118, concernente la demanializzazione e l'utilizzazione del compendio termale di Roncegno — a tassa fissa e con esenzione dei diritti di segreteria.

L'atto medesimo, scritto da persona di mia fiducia, consta di un foglio di carta di cui sono state riempite tre facciate e righe quattro della quarta sino alla chiusa, e di esso ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

DANTE CRUDELE

ALFONSO FRONER

ROSARIO TERRANA, *funzionario rogante.*